

Collaborazione fra organi di direzione civile e militare

Autor(en): **Guenther, Friedrich**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **46 (1974)**

Heft 6

PDF erstellt am: **17.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246291>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

/ Collaborazione fra organi di direzione civile e militare

Col Br Friedrich GUENTHER Cdt zo ter 9

1. *Concetto*

Il concetto di collaborazione è ritenuto diritto reciproco fra simili. Nel caso specifico trattasi di collaborazione nel quadro della difesa totale senza nessuna subordinazione fra i partecipanti. A livello federale la direzione politica è gerarchicamente superiore a quella militare (Consiglio federale — Cdo dell'Esercito). Le esposizioni che seguono sono limitate alle suddette direzioni.

La collaborazione consiste in un reciproco «dare e ricevere». Mentre la Difesa civile deve, fra l'altro, sostenere l'Esercito, allo stesso, oltre agli specifici compiti militari, compete l'eventuale aiuto alle autorità civili.

2. *Definizione della collaborazione*

2.1. *Civile*

A livello cantonale possono essere collaboratori sia il Consiglio di Stato, sia un membro dello stesso, oppure lo Stato Maggiore della direzione civile.

Sul piano distrettuale o comunale il ruolo di collaboratore spetta alle preture, ai municipi o agli Stati Maggiori catastrofe.

2.2. *Militare*

Secondo l'ordinanza sul servizio territoriale (art. 1) l'organizzazione territoriale è anello di congiunzione imparziale fra le autorità civili e l'Esercito.

E' evidente che i comandi territoriali sono i collaboratori dell'autorità civile.

Per principio gli stati maggiori dei circondari territoriali, delle regioni territoriali e i comandi delle città vengono chiamati in servizio solo in caso d'una mobilitazione generale di guerra. Per contro i comandanti delle zone territoriali sono continuamente a disposizione per la coordinazione dell'impiego delle truppe concesse dal Dipartimento militare federale.

Per le zone territoriali 10 e 12 esiste una regolamentazione speciale: il comandante di zona deve adempiere contemporaneamente ai compiti spettanti a un comandante di circondario territoriale.

3. Aiuto militare

3.1. L'aiuto militare alle autorità civili entra in considerazione quando queste non posseggono più i mezzi necessari per svolgere le loro mansioni. Esso consiste nella *messa a disposizione* di unità di truppe e di mezzi materiali. Ciò non lede in nessun modo la responsabilità dell'autorità civile nei confronti della popolazione. (Ordinanza sul servizio territoriale del 1970, art. 5).

Per questo motivo è implicita la *sussidiarietà dell'aiuto militare*. La responsabilità per compiti civili è sempre di stretta competenza delle autorità civili. Se un'unità militare viene messa a disposizione dell'autorità civile,

- quest'ultima affida *il compito* (con priorità d'urgenza degli interventi) (COSA)
- per l'esecuzione dell'intervento è esclusivamente competente il comandante di truppa (COME)
- per quest'unità il servizio sanitario, il servizio rifornimento, la disciplina del personale e le questioni amministrative rimangono d'esclusiva competenza della direzione militare.

3.2. A parte l'impiego di mezzi militari già previsti in precedenza per l'aiuto alle autorità civili, come ad esempio, truppe di protezione aerea e certe formazioni del servizio sanitario, l'aiuto militare può essere concesso solo sino a quando non sono pregiudicati i compiti effettivi affidati all'Esercito. Al momento della decisione deve essere presa in considerazione la totalità delle necessità civili.

3.3. Richieste per un aiuto militare devono, per principio, essere inoltrate all'autorità militare competente solo dalle autorità cantonali, rispettivamente dello Stato Maggiore civile. Per la messa a disposizione dei mezzi militari è competente, in tempo di pace, il dipartimento militare federale e, durante il servizio attivo, il comandante della zona territoriale. Le richieste che il comandante della zona 9 non può esaudire, sono inoltrate al comandante che è competente nella rispettiva zona operativa.

Durante il servizio attivo, di regola, l'organizzazione dell'aiuto militare viene affidata al comandante del circondario militare. In caso di necessità estrema è concesso d'inoltrare eccezionalmente e diretta-

mente una domanda d'aiuto immediato al comandante di truppa più vicino. Nelle loro richieste le autorità civili non dovrebbero indicare né il numero né la truppa desiderata, ma limitarsi a indicare le loro necessità generali (numero dei pazienti che devono essere assistiti), delle persone da salvare, dei senzatetto che dovrebbero essere trasportati e l'estensione delle macerie).

In tempo di pace le richieste d'aiuto sono da inoltrare al Dipartimento militare federale.

3.4. I mezzi d'aiuto militare richiesti dall'autorità cantonale vengono messi *globalmente* a disposizione di quest'ultima. L'autorità cantonale ha la facoltà di emanare un'ordinanza in materia che può comprendere i seguenti fattori:

- mettere a disposizione del comandante della polizia cantonale una parte delle truppe,
- mettere a disposizione la polizia cantonale ad un capo militare e considerarlo temporaneamente quale comandante delle forze d'ordine del Cantone,
- mettere a disposizione del medico cantonale, dell'ingegnere cantonale oppure del capo dei servizi tecnici, ecc., certi mezzi,
- mettere a disposizione d'un sindaco d'una città, oppure dell'autorità di un comune, una parte delle truppe.

Il sindaco d'una città, rispettivamente le autorità comunali, debbono da parte loro designare un incaricato responsabile per la trasmissione dei compiti al comandante di truppa e, in caso di bisogno, decidere se la polizia locale o altri organi civili devono essere messi a disposizione di capi militari. Senza nessuna eccezione al vertice della organizzazione del comando, v'è un'autorità civile (membro del Consiglio di Stato, rispettivamente Stato Maggiore Civile).

4. I diversi settori dell'organizzazione

4.1. Servizio d'informazione (ordinanza sul servizio territoriale 1970. art 6 ff)

Trattasi dell'attività degli organi d'informazione degli Stati Maggiori delle zone, dei circondari e delle regioni territoriali le quali collaborano strettamente con il servizio stampa, radiodiffusione e gli Stati

Maggiori Civili. Grazie al loro dispositivo stazionario e al contatto permanente con l'Esercito di campagna, come pure con le autorità civili, questi organi sono in grado, basandosi sulle fonti militari e civili, di trasmettere immediatamente le notizie agli interessati. Si tratta in particolare di informazioni territoriali, sulla situazione delle proprie truppe, degli impianti, occupazione degli accantonamenti, viabilità delle strade, organizzazione della protezione civile, atti di sabotaggio, rispettivamente di terrorismo, spostamenti e soste di profughi, ecc.

Servizio d'avvertimento e di trasmissione

Oltre alle informazioni riferentesi prettamente al servizio territoriale, il servizio d'avvertimento trasmette eventualmente notizie politiche del servizio stampa e della radio.

Il *servizio d'avvertimento* orienta e allarma gli interessati particolarmente su

- pericoli aerei
- pericoli di sommersione a causa di rottura di dighe
- pericoli dovuti all'impiego di armi A, rispettivamente C.

Nel servizio d'avvertimento la collaborazione militare e civile è la seguente:

Aerea: nella centrale d'intervento delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea gli ufficiali di pre-avvertimento sono responsabili per la trasmissione di informazioni sulla situazione aerea per mezzo della rete di pre-avvertimento tramite le centrali d'interpretazione dell'aviazione e della difesa contraerea delle centrali d'avvertimento. A loro volta queste trasmettono, tramite la rete d'avvertimento, per mezzo della rete radio-telefonica (Terzo programma) l'avvertimento, rispettivamente l'allarme alla popolazione e all'Esercito nel raggio della zona interessata.

A parte gli annunci radio telefonici vengono pure diffusi avvertimenti attraverso la radio (posto d'interpretazione del servizio stampa e radio-diffusione). Sono quindi raccomandabili anche apparecchi radio transistor tascabili.

Acqua: circa 60 dighe vengono sorvegliate dai posti d'osservazione dei distaccamenti d'allarme acqua. Nel caso di danni alla diga, oppure di

rottura, l'osservatore avvisa la centrale d'allarme acqua, la quale dà immediatamente l'allarme. (Zona allarme acqua = zona la quale viene raggiunta dall'ondata d'urto al massimo 2 ore dopo la distruzione dell diga).

Contemporaneamente l'annuncio viene trasmesso alla centrale d'avvertimento la quale, tramite la radio, estende l'allarme.

Pericoli A, rispettivamente C: per l'allarme atomico, rispettivamente avvertimento atomico, vale quanto esposto precedentemente. Nel caso d'impiego d'armi C il comandante della zona territoriale dispone di un'emittente d'avvertimento di zona onde allarmare immediatamente la popolazione e la truppa.

Il servizio d'avvertimento si basa, per quanto concerne le tecniche di trasmissione, sull'infrastruttura civile di trasmissione (radio-telefono e radio) la quale, nel servizio attivo è diretta dai gruppi d'esercizio telegrafo e telefono (in tempo di pace dalle direzioni di circondario TT). Questo vale per tutte le reti permanenti (centro permanente di tele-comunicazioni = CPT, telegrafo e radio), le quali vengono usate dall'Esercito quando è inserito il circuito.

4.2. *Protezione delle opere militari e d'importanza vitale*

Sotto opere militari e d'importanza vitale, sono da considerare sia le opere militari, come pure quelle dei servizi pubblici e d'impresse private, le quali hanno un'importanza primordiale per la difesa totale. La protezione ha quale scopo d'impedire il danneggiamento, la distruzione o l'occupazione (per l'uso) da parte del nemico. Primariamente occorre considerare le possibilità di sabotaggio o atti terroristici.

Le opere civili e militari, che devono essere protette, sono elencate in un catalogo il quale, con una certa priorità, indica quelle, la cui protezione venne ordinata dal capo di Stato Maggiore Generale e dai comandanti di corpo competenti (dispositivo di base).

Per la protezione delle opere vengono impiegati, oltre al personale addetto, personale di manutenzione e d'amministrazione, compagnie di fucilieri Landsturm, distaccamenti di sorveglianza e, eventualmente, unità combattenti. Riveste una certa importanza anche l'eventuale improvvisazione per la protezione delle opere, *prima* della chiamata in servizio della truppa.

4.3. *Misure per la salvaguardia dell'economia elettrica*

Le misure per la salvaguardia dell'economia elettrica sono attribuite al comando dell'Esercito e comprendono:

- l'abbassamento preventivo del livello nei bacini d'accumulazione deciso dal Consiglio federale (esecuzione: organizzazione di guerra dell'economia elettrica),
- dell'innesto e della messa fuori uso di linee di corrente forte, nel caso in cui l'intervento dell'Esercito richiede immediate misure (esecuzione: organizzazione di guerra dell'economia elettrica),
- la messa a disposizione di mezzi militari per il servizio di riparazione a seguito di richiesta dell'economia di guerra.

Queste misure devono essere prese, nel limite del possibile, in collegamento con i servizi civili.

5. *Senzatetto, profughi e assistenza spirituale*

I 264 distaccamenti d'assistenza dell'organizzazione territoriale, con una capacità d'accogliere circa 85 000 persone, hanno il compito d'assistere tutti i militi stranieri che vengono affidati alla loro custodia (prigionieri di guerra, internati, disertori, ecc) e devono assicurare loro alloggio, sussistenza, vestiario e cure sanitarie. Il Consigliere federale può decretare (DF) che l'assistenza venga estesa anche a civili svizzeri (senzatetto) e civili stranieri (profughi). A loro volta, le autorità cantonali possono, durante il servizio attivo, chiedere al comandante di circondario competente, l'estensione dell'assistenza ai civili svizzeri. Ciò vale anche per quelli stranieri nel caso in cui il collegamento con il Consiglio federale fosse interrotto. In previsione d'un numero considerevole di civili, è necessario un servizio d'assistenza coordinato. La protezione civile si occupa della preparazione di centri d'assistenza. Tutte queste misure vengono prese in collegamento con le autorità e gli organi civili.

Assistenza spirituale coordinata

Nel quadro della difesa totale l'assistenza spirituale dell'Esercito non può limitarsi solo alla truppa.

Ogni cappellano militare, in particolare i cappellani dell'organizzazione territoriale — quale anello di congiunzione fra le autorità civili e militari — in caso di guerra, deve assicurare il collegamento con le autorità religiose (parrocchie) e la protezione civile. D'importanza primaria per l'assistenza spirituale coordinata, l'effettivo di tutti i religiosi (civili e militari), come pure degli eventuali ausiliarie il loro impiego, d'intesa con le autorità religiose. La soluzione del problema spirituale è in preparazione.

6. Polizia e servizio giuridico

L'organizzazione territoriale aiuta le autorità civili con:

- distaccamenti di polizia ausiliaria che, a richiesta, sgravano la polizia civile dalle normali incombenze. I distaccamenti di polizia ausiliaria non possono essere impiegati per il servizio d'ordine, causa l'insufficiente preparazione ed equipaggiamento.
- Coordinamento delle disposizioni dei comandanti di truppa per la sepoltura o cremazione di soldati caduti in collaborazione con le autorità civili.
- Coordinamento delle disposizioni per l'eliminazione di animali morti.
- Controllo di tutti gli affari giuridici, protezione giuridica delle persone assistite, come pure l'esame delle questioni militari del diritto delle genti, in particolare quelle relative alla protezione delle opere culturali.

7. Servizio protezione AC coordinato

Con il decreto esecutivo del 17.9.1973 in merito alla coordinazione delle misure di protezione AC, il Consiglio federale ha trasmesso formalmente allo Stato Maggiore della difesa totale, l'ordine di coordinazione per quanto concerne le misure AC. Misure nel quadro del servizio AC coordinato sono impellenti solo nel caso d'una radiazione molto estesa.

Dato che anche in tempo di pace non è completamente escluso il rischio di radioattività, il Consiglio federale ha incaricato la Commis-

sione federale per il controllo della radioattività e il comitato d'allarme, per la sorveglianza e la comunicazione dell'allarme in caso di radioattività più elevata.

Se necessario il comitato d'allarme può anche richiedere mezzi militari. Le due organizzazioni esistono e possono intervenire in tempo di pace. Per contro, in guerra, un'eventuale collaborazione con organizzazioni militari deve ancora essere regolata. Durante il servizio attivo l'Esercito e le autorità civili dispongono della rete d'osservazione e d'annuncio del servizio d'aviazione per sapere se v'è una situazione di radioattività e, in seguito ai consigli di ufficiali AC, vengono prese le misure che s'impongono. E' assicurata la collaborazione tra i posti d'osservazione e d'annuncio del servizio d'aviazione e dell'organizzazione territoriale, in particolare con i servizi d'avvertimento, per l'allarme della popolazione e dell'Esercito.

8. Servizio sanitario coordinato — Sanità

La popolazione civile e l'Esercito sono legati dallo stesso destino. Per quanto riguarda la sanità, v'è l'assoluta necessità d'una collaborazione attiva fra le direzioni civili e militari.

Oltre al servizio sanitario comunale e regionale della protezione civile abbiamo 25 servizi sanitari cantonali e un servizio sanitario centralizzato dell'Esercito.

Le basi giuridiche per la direzione d'un servizio sanitario coordinato sono attualmente valide solo per quanto concerne il servizio sanitario dell'Esercito.

Il 50 per cento di tutti i gruppi ospedalieri sono annessi, con 500 letti, a ospedali civili particolarmente attrezzati, alla periferia di grandi agglomerati e denominati ospedali territoriali per pazienti civili e militari.

Questi ospedali (15 000 letti) sono situati nell'Altipiano e nel Giura.

Inoltre ci sono 15 altri gruppi ospedalieri, con ognuno 1000 letti che si trovano nella regione delle Alpi.

Grazie a questi gruppi ospedalieri si può far capo a distaccamenti specializzati per rinforzare ospedali civili saturi o, eventualmente, a gruppi ospedalieri come complementi del dispositivo ospedaliero territoriale.

Scopo ultimo della pianificazione a lungo termine è un servizio sanitario coordinato con l'organizzazione catastrofe civile. Questo permette di procedere in modo razionale in tutti i casi strategici con le organizzazioni del servizio sanitario e della protezione civile.

Una simile coordinazione presuppone però le relative basi giuridiche.

E' perciò basilare, per ogni cittadino e cittadina, *l'obbligo di servire*.

La partecipazione dell'Esercito con il servizio civile sanitario consiste attualmente:

- partecipazione alle misure di valutazione della situazione sanitaria e la loro coordinazione,
- messa a disposizione di mezzi sanitari dell'Esercito, ricovero di pazienti civili negli ospedali territoriali e posti collettori per pazienti.

Per il servizio veterinario può essere applicato il medesimo sistema.

9. Servizio trasporti

I trasporti via terra (rotaia, strada, funivia, condotte) sull'acqua e via aria sono regolati dalla convenzione denominata «concetto per i trasporti della difesa totale».

Nel caso di forti tensioni le necessità di trasporto sono da coprire primariamente con i mezzi statali e delle imprese di trasporto concessionarie, della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.

Secondariamente è presa in considerazione la delega d'ordine di trasporto a imprese private o il noleggio di veicoli privati. Se ci fossero delle difficoltà presso le imprese di trasporto statali o concessionarie, i trasporti dell'economia di guerra con riserva delle necessità di mobilitazione dell'Esercito.

Durante il servizio attivo gli interessati, protezione civile, economia di guerra e l'Esercito, devono disporre d'un *equipaggiamento di base* di mezzi di trasporto, compresi gli autisti, per poter far fronte alle necessità. Quindi ognuno ha diritto all'attribuzione d'un determinato numero di veicoli. Le imprese di trasporto statali e concessionarie possono venir richieste per l'esecuzione di trasporti di qualsiasi genere a favore della difesa totale senza riguardo alla loro subordinazione al comando dell'Esercito (comandante del servizio militare ferroviario).

In questo caso non si tratta d'un aiuto militare secondo l'art. 5 dell'ordinanza sul servizio territoriale.

Nel quadro dei trasporti per la difesa totale, rivestono particolare importanza gli organi direttivi degli stati maggiori dei circondari territoriali, in considerazione del coordinamento delle necessità dell'Esercito e dei Cantoni.

Il comitato trasporti dello stato maggiore della difesa totale collabora affinché vengano coordinate le misure d'aiuto.

In caso di divergenze si sottopongono delle proposte allo stato maggiore della difesa totale il quale, esaminatele, le preavviserà al Consiglio federale per decisione.

10. *Rifornimento*

Il rifornimento, nel quadro della difesa totale, comprende tutte le misure civili e militari che permettono alla popolazione civile di sopravvivere e danno la possibilità alla truppa di continuare la lotta.

Dato il comune destino cui sono legati l'Esercito e la popolazione civile (lotta dell'Esercizio nel proprio paese) i rifornimenti devono essere distinti come segue:

- popolazione civile in particolare economia di guerra e protezione civile = 88%
- Esercito = 12%

L'economia di guerra (in tempo di pace difesa nazionale economica) è responsabile per il rifornimento dell'Esercito e della popolazione civile.

Economia di guerra significa direzione statale della libera economia in periodi di pace e ciò, nell'interesse del rifornimento di tutta la popolazione, in caso di difficoltà d'importazione, a partire dalla mobilitazione generale di guerra. Con le opportune riserve e tempestiva decentralizzazione delle merci, precedentemente riuniti in magazzini centrali viene assicurato il rifornimento della popolazione civile e dell'Esercito anche quando venissero interrotti i trasporti. L'economia di guerra sta attualmente riorganizzandosi.

Risulta che la collaborazione, a tutti i livelli, viene progettata rigorosamente, e nella quasi totalità è stata realizzata la collaborazione tra gli organi dell'economia di guerra e dell'Esercito.

Capo dell'economia di guerra è il direttore del Dipartimento dell'economia pubblica.

Quali diretti collaboratori sono subordinati il segretario generale del Dipartimento, il capo dell'economia di guerra e i capi degli uffici federali dell'economia di guerra. A livello del comando dell'Esercito l'economia di guerra mette a disposizione gli organi di collegamento.

Nelle 4 zone d'economia di guerra (1, 2 e 4 quali collaboratori delle rispettive zone territoriali e 9 quale collaboratore delle zone territoriali 9, 10 e 12) si trovano i capi delle organizzazioni delle economie militari di guerra delle zone territoriali, quali organi federali.

A livello Cantone si trova il direttore dell'economia di guerra cantonale e presso i comuni sono impiegati organi esecutivi.

E' ancora all'esame la possibilità di creare degli uffici d'economia di guerra regionali o distrettuali. Per quanto riguarda i rifornimenti dell'Esercito a favore della popolazione civile, in caso di situazioni particolari, devono essere limitati nel tempo, località e quantità, essendo ridotto il compito primario dell'Esercito.

Un rifornimento maggiore della popolazione civile non è possibile in quanto il rifornimento dell'Esercito è previsto solo per il 12 per cento della popolazione.

L'uso delle risorse civili da parte dell'Esercito gode priorità (autosufficienza), in particolare nelle truppe stazionarie.

Il sottocapo logistica dirige il rifornimento dell'Esercito in collaborazione con i servizi dell'economia di guerra, basandosi sulle scorte obbligatorie federali come pure sulle scorte e riserve dell'economia.

Per mezzo dei contatti con fornitori privati le formazioni di rifornimento ottengono dai comandanti delle zone territoriali (direttore della filiale dei comandi dell'Esercito) i dati che permettono loro di ritirare i rifornimenti per la truppa.

Gli acquisti dei fabbisogni degli stati maggiori e delle truppe avvengono presso i fornitori locali o, eventualmente, in quelli delle immediate vicinanze, previo accordo con gli organi comunali competenti dell'economia di guerra.

L'economia militare di guerra organizza e dirige tutto quanto si riferisce all'impiego dell'Esercito e dispone per le misure in campo economico; in particolare:

- coordinazione dell'autosufficienza,
- collaborazione nell'allestimento dell'inventario delle risorse,
- requisizione (di base e regolamentare),
- coordinazione dell'evacuazione di guerra.
- messa fuori esercizio d'opere e distruzione di riserve di merci.

11. *Aiuto in caso di catastrofe*

Secondo le basi giuridiche attuali l'aiuto in caso di catastrofi è di *competenza delle autorità civili*, dei cantoni e comuni che sono i responsabili di ogni situazione. L'aiuto federale ha solo carattere complementare.

In periodi di pace l'autorità cantonale domanda la messa a disposizione di mezzi militari tramite l'ufficio centrale per l'aiuto in caso di catastrofi: «Ufficio federale della protezione civile», presso il Dipartimento militare federale.

Il Dipartimento militare federale può chiamare in servizio:

- formazioni della polizia stradale
- truppe sanitarie
- truppe di protezione aerea
- truppe del genio
- truppe di trasmissione
- truppe di rifornimento
- truppe per trasporti
- truppe d'aviazione (per esempio elicotteri)

La coordinazione dell'impiego dei mezzi militari è fatta dal comandante della zona territoriale.

Durante il servizio attivo il governo cantonale, rispettivamente lo Stato Maggiore civile, si rivolge al comandante del circondario territoriale.

Le *truppe di protezione aerea*, con un effettivo di 2 divisioni, formano la base per l'aiuto militare alle autorità e alla popolazione civile; infatti sono destinate particolarmente all'intervento a favore delle organizzazioni di protezione per la salvezza di *vite umane*.

La maggior parte di queste truppe è destinata a città e località importanti. Battaglioni mobili sono a disposizione quali riserve. Le truppe di

protezione aerea assegnate localmente formano parte integrante del piano di protezione civile.

Il capolocale della protezione civile coordina il lavoro delle formazioni locali di protezione come pure degli altri mezzi.

Egli indica al comandante di protezione aerea i compiti del quadro delle urgenze (COSA); il comandante di protezione aerea ordina il modo d'intervento (COME).

In tempo di pace, durante tutto l'anno, a parte l'aiuto spontaneo delle truppe che assolvono i corsi complementari/corsi di ripetizione, a turni, è a disposizione una compagnia di protezione aerea per l'aiuto in caso di catastrofi nell'interno del paese.

12. Servizio d'ordine

Servizio d'ordine (SO) è l'intervento della polizia oltre i normali compiti di servizio per mantenere l'ordine e ristabilire la tranquillità, ossia:

- la sicurezza generale dei cittadini, la loro vita e i loro beni;
- l'attività normale della vita pubblica.

Il mantenimento, rispettivamente ristabilimento della tranquillità e ordine all'interno d'un cantone è di competenza del governo cantonale.

Si può tuttavia ritenere che in determinate circostanze gli effettivi modesti delle polizie cantonali non sarebbero sufficienti.

Infatti la polizia mobile intercantonale a tutt'oggi non è ancora stata realizzata.

L'impiego della truppa solleva però vari problemi:

- attualmente l'Esercito non è istruito ed equipaggiato per il servizio d'ordine. Il suo intervento può essere preso in considerazione solo quale, — ultima ratio — l'ordine costituzionale è minacciato in uno o più Cantoni. Infatti è la Confederazione che deve garantire il rispetto delle costituzioni cantonali.
- L'impiego di truppe cantonali a lato della polizia, in seguito alla minaccia all'ordine interno, sarebbe assai problematico dato il rapporto cittadino-soldato.

-
- E' un postulato urgente la messa a disposizione di unità militari per il servizio d'ordine, l'istruzione appropriata di parte dell'Esercito per colmare le lacune dei modesti effettivi di polizia, nel caso in cui fossero raggiunti, ma non superati, livelli che minacciano l'ordine costituito ed i diritti garantiti dalla costituzione.

Conclusione:

La collaborazione tra gli organi direttivi civili e militari può, affinché sia efficace, essere riassunta con la seguente sigla:

COOP = Concentrazione sull'essenziale, Ordine, Organizzazione, Pianificazione ed infine *Cooperazione*.

Questa collaborazione nel quadro della difesa totale è una delle condizioni essenziali per raggiungere il traguardo strategico, ossia affermare e mantenere gli elementi basilari della vita del nostro Stato.

E' però assolutamente necessario che la maggioranza del nostro popolo sostenga e partecipi alla difesa totale e non si lasci influenzare da manipolazioni e disinformazioni. Bisogna essere pronti a sacrificare in qualsiasi momento, tempo, denaro e magari anche la propria vita.